



CITTA' DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI FOGGIA

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE per
l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA
COMUNALE sugli IMMOBILI

I.C.I.

TESTO IN VIGORE

maggio 2005

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.03.2001, modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n.20 del 30 Aprile 2001, n..17 del 28 Febbraio 2002, n.104 del 16 Dicembre 2003 e n.113 dell'11 Novembre 2004.

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 viene adottato ai sensi dell'art. 52 dello stesso e disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)
2. Il Comune si impegna a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

ESCLUSIONI

1. Gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificatamente esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni, che non sono compresi nel Piano Regolatore Generale, e che non sono destinati ad attività agricole così come indicate all'art.11 del presente Regolamento;
 - b) i terreni che secondo gli strumenti urbanistici sono destinati a verde di quartiere o a parcheggio privato ad uso pubblico.

ART. 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art.41 della legge 23/12/1978, n.833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto, uso, comodato o abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali purché di proprietà dell'Ente che gestisce l'attività di cui all'art.5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze rientranti nelle attività sociali senza scopo di lucro;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/3/1929, n.810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) gli immobili di proprietà di enti/associazioni utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20/5/1985, n.222;

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ART. 6

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile, che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c) e d) della L. 05.05.78, n.457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari

inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature), ai fini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione sostitutiva va presentata al momento in cui si chiede l'applicazione della riduzione e, comunque entro i termini di scadenza della prima rata ICI, ed è valida per tutto il periodo della persistenza della inagibilità e/o inabitabilità. Il soggetto titolare del beneficio deve comunicare al Comune, entro 90 giorni l'avvenuta agibilità o abitabilità dell'immobile.¹ (a) (b)
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.² (c)
7. *(omissis) comma eliminato con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002* (d)

ART. 7

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale:
 - a) la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale;
 - b) il garage o box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.³
 - c) i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono considerati pertinenze quando gli stessi sono destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento principale, ai sensi dell'art.817 del codice civile.⁴
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002 e successiva deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

² la frase "ovvero nei casi di comprovata impossibilità da parte degli stessi comunque in casi eccezionali mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati" è stata eliminata giusta deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

³ La frase "...ancorché ubicati ad una distanza non superiore a 1000 metri dall'abitazione principale" è stata eliminata giusta deliberazione di C.C. n.20 del 30.04.2001

⁴ la lettera c) è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n.20 del 30.04.2001

3. L'abitazione principale o le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. La detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data.
3. L'ufficio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile sulla base delle tavole del piano regolatore generale.
4. Le aree fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree parzialmente edificate, qualora l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria restante;
 - c) aree in corso di edificazione, quelle su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

ART. 9

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili nell'anno 1993, l'imposta si applica dall'1.1.1993.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili nell'anno 1993, l'imposta si applica dall'1.1.1993 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 10

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.

ART. 11

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Sono esenti i terreni su cui non viene esercitata alcuna attività agricola-silvo-pastorale (terreni incolti) nonché i piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative (cosiddetti orticelli).
3. Sono invece da considerarsi soggetti all'Imposta i terreni posti a riposo per cicli di lavorazione (rotazione) ovvero che beneficiano di contributi comunitari (cosiddetto Set-Aside).

ART. 12

BASE IMPONIBILE

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, il moltiplicatore previsto dalla legge.
2. Al valore così determinato si sottraggono euro 25.822,84⁵ e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art.9, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
3. Per il calcolo della base imponibile assume come valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

⁵ l'importo di "€ 50.000.000" diventa "euro 25.822,84" giusta deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002.

ART. 13

CONDUZIONE DIRETTA

1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. La domanda deve essere presentata al funzionario responsabile dell'ufficio tributi che ne rilascia ricevuta.
3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la fattispecie impositiva.
4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, pena di nullità:

a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del terreno;

d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art.2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

ART. 14

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario, nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ART. 15

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 16

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono deliberate dalla Giunta Comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
3. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 1 si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25/2/1995, n.77, come modificato dal D.Lgs. 11/6/1996, n.336.

ART. 17

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art 16, comma 1.

ART. 18

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo (persona fisica) residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. La misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è determinata dalla Giunta Comunale nel provvedimento che fissa le aliquote. Nel silenzio, verrà applicata la misura minima prevista dalla legge.
3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART. 19

DETRAZIONE DI IMPOSTA

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al punto 1 lettere a), b), c), e) del precedente art. 18 è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.
2. Il Comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, limitatamente a situazioni individuate con la medesima deliberazione, la detrazione di cui al precedente art.18. ⁶

ART. 19 bis ⁷
DETRAZIONE PER NUCLEI FAMILIARI

1. Per i nuclei familiari con un membro o un ⁸ parente o affine entro il 2° grado con invalidità del 100% è prevista la detrazione massima prevista dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92. Tale detrazione è subordinata alla presentazione entro il termine di scadenza della seconda rata di apposita documentazione rilasciata dalle strutture pubbliche competenti.

ART. 20 ⁹

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI DI 1° GRADO

1. Ai fini della sola applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, con esclusione della detrazione, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini ¹⁰ di primo grado, a condizione che venga presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora, qualora il proprietario dell'immobile usufruisca di detrazione per l'immobile da lui stesso occupato.
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, con inclusione della detrazione, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini di primo grado, solo in caso di assenza di qualsiasi detrazione in capo al proprietario dell'immobile.
¹¹

ART. 21
FABBRICATI INVENDUTI

⁶ al 2° comma dell'art.19 vengono eliminate le parole “ punto 1) dell’ ”, giusta deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

⁷ articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 104 del 16.12.2003.

⁸ al comma 1 dell'art.19 bis il termine “convivente” è sostituito con il termine “ membro” e aggiungendo subito dopo “ o un “, giusta deliberazione di C.C. n.113 dell'11.11.2004

⁹ articolo modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002 e n.104 del 16.12.2003.

¹⁰ al primo comma dell'art.20 è aggiunta la parola “ e affini”, giusta deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

¹¹ comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

1. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell'art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose.
3. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica e gas metano).
4. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 90¹² giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

ART. 22

FUSIONE DI UNITA' IMMOBILIARI

1. Nei casi di richiesta di fusione di più unità immobiliari, adibite ad abitazione, il contribuente potrà calcolare l'ICI secondo la rendita nuova rendita catastale presunta a far data dalla presentazione della domanda di fusione all'Agenzia del Territorio, fatto salvo il conguaglio al momento dell'attribuzione definitiva della rendita catastale.

ART. 23

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi precedenti; la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20° dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione del Comune di Manfredonia ovvero con versamento diretto alla Tesoreria Comunale, con versamenti tramite c.c.p. o accrediti elettronici.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili i versamenti effettuati a Concessionario non competente o ad altro Comune, purché il Comune sia messo in grado di recuperare il dovuto con i relativi interessi, da parte del Comune cui l'imposta è stata versata erroneamente.

¹² al 4° comma viene modificato il termine di comunicazione da 15 a 90 giorni. Giusta deliberazione di C.C. n. 104 del 16.12.2003.

ART. 23 BIS ¹³
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 consente la regolarizzazione delle violazioni inerenti i tributi locali sia con riferimento alle dichiarazioni che al pagamento degli stessi tributi nel senso che la sanzione ordinaria è ridotta :
 - a) al 3.75% (1/8 del 30%) se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza della rata di acconto o di saldo;
 - b) al 6% (1/5 del 30%) se il versamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento della rata di acconto o di saldo, ma entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento (es. per l'anno 2001 entro il 20 dicembre 2002).

ART. 24
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamenti dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali ;
 - b) particolari situazioni di disagio, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 25
VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

ART. 26
RATEIZZAZIONE

1. Per il pagamento degli avvisi di liquidazione/accertamento I.C.I., possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, fino a 12 (dodici) rate, che possono diventare in casi eccezionali massimo 24 (ventiquattro), a contribuenti che si trovino in condizione di particolare disagio economico, debitamente motivato. La domanda sarà valutata dal responsabile di cui all'art.29¹⁴ e si intenderà accolta solo dopo la comunicazione formale da parte dello stesso. Alla domanda di rateazione dovrà essere allegata l'attestazione del pagamento di un importo pari ad 1/12 del dovuto, entro la data di scadenza dell'avviso di liquidazione/accertamento, con decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento dello stesso. Analogamente, il mancato pagamento, alle scadenze fissate, anche di una sola rata, comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

¹³ articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002.

¹⁴ le parole "di cui all'art.28", sono sostituite dalle parole "di cui all'art.29", *deliberazione di C.C. n.20 del 30.04.2001*

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

ART. 27

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. Ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, comprese la costituzione e l'estensione di tali diritti, che si determinano a partire dall'anno 2001, deve essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di variazione, con l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo domicilio e codice fiscale, nonché con l'esatta individuazione, anche catastale, dell'unità immobiliare interessata.
2. La comunicazione prevista dal precedente comma è presentata direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviata per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione sarà considerata omessa.¹⁵
3. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all'art. 10, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92.
4. La comunicazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti tutti i dati relativi ai contitolari stessi.
5. L'omissione della comunicazione, di cui ai punti precedenti è punita con una sanzione da euro 51,65 a euro 154,94, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 472/97, art. 7, comma 1. Tuttavia, in via transitoria, per le variazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, essendo il primo anno interessato ad una così radicale trasformazione delle modalità di denuncia delle variazioni, non si farà luogo all'irrogazione di tale sanzione, alla luce delle disposizioni recate all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore ai 90 giorni nella presentazione della comunicazione di cui sopra.¹⁶

ART. 28

¹⁵ comma modificato giusta deliberazione di C.C. n.104 del 16.12.2003.

¹⁶ articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002.

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA 2001 E PRECEDENTI ¹⁷

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi domenicali provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri adottati, l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.
4. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o ufficiale esattoriale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di concessione di servizi postali a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.
5. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

ART. 28 Bis ¹⁸

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA PER LE ANNUALITÀ RELATIVE AGLI ANNI D'IMPOSTA 2001 E SEGUENTI

1. Per le annualità d'imposta 2001 e seguenti non possono essere emessi avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né accertamenti in rettifica per infedeltà della dichiarazione, né accertamenti d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione. Ne consegue che, non possono essere irrogate le relative sanzioni.
2. se vengono riscontrate delle irregolarità nei versamenti deve essere emesso “avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento”, a pena di decadenza, entro il 31

¹⁷ intestazione dell'articolo modificato con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002

dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

ART. 29

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni.
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 31

RIMBORSI

1. Il diritto al rimborso delle somma versate e non dovute si prescrive nel termine di tre anni dall'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per il periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
4. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

¹⁸ articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n.17 del 28.02.2002

ART.32

INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, secondo le modalità e i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000 n°212.

ART. 33

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

ART. 34

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Giunta Comunale deve determinare, ogni anno, la percentuale del gettito da destinare al potenziamento dell'ufficio tributario (acquisti di attrezzature e dotazioni per l'ufficio) e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto su proposta del suo responsabile

ART. 35

RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

ART. 36

VIGENZA

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

ART. 37

FORMALITÀ

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

- è inviato, con delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Approvato con delibera di C.C. n.10 del 29.03.2001, chiarita con delibera di C.C. n.20 del 30.04.2001. Vistata dal CO.RE.CO nella seduta del 10.05.2001 prot.n.1167 ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.7 comma 2 dello Statuto Comunale dal 15.05.2001 al 30.05.2001. integrata e modificata con delibera di C.C. n.17 del 28.02.2002, divenuta esecutiva il 20.03.2002 ai sensi dell'art.134, comma 3° del D.Lgs n.267/2001.

Note:

^(a) il testo del comma 5 dell'art.6 approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.03.2001 era la seguente “ *L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione sostitutiva va presentata annualmente fino al termine della suddetta condizione.*”

^(b) il testo del comma 5 dell'art.6 approvato con deliberazione di C.C. 17 del 28.02.2002 era la seguente “*L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità.. La dichiarazione sostitutiva va presentata al momento in cui si chiede l'applicazione della riduzione e, comunque , entro i termini di scadenza della prima rata ICI, ed è valida per tutto il periodo della persistenza della inagibilità e/o inabitabilità. Entro 90 giorni il soggetto titolare del beneficio deve comunicare al Comune l'avvenuta agibilità o abitabilità dell'immobile.*”

^(c) il testo del comma 6 dell'art.5 approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.03.2001 era la seguente “ *Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero nei casi di comprovata impossibilità da parte degli stessi e comunque in casi eccezionali mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.*”.

^(d) il testo del comma 7 dell'art. 6 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.03.2001 era la seguente:” *In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. La dichiarazione di variazione ICI deve essere comunque presentata*”.